



Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A.

Viale L. Jacobini, Z.I. – 70123 BARI

Capitale Sociale € 199.634,00 i.v.

CCIAA Bari REA n°456102

Registro Imprese di Bari e P.IVA

n°06010490727

VAT: IT 06010490727

Società con unico azionista soggetta a direzione e coordinamento
da parte del Comune di Bari



Area Contratti e Appalti

Procedura negoziata per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche part-time, per il periodo di tre anni – Importo a base di gara € 54.000,00 – CIG: 62400983C5.

CHIARIMENTI DEL 21 MAGGIO 2015

QUESITO N. 1

“ART. 9 B) CAPITOLATO D’ONERI si chiede di precisare che per formazione base s’intende quella generale pre-assuntiva”.

RISPOSTA N. 1

Art. 9 – CAPITOLATO D’ONERI - **Obblighi della ditta fornitrice:** la lettera B) è così sostituita: “alla formazione di base del lavoratore ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008”.

QUESITO N. 2

“ART. 12 CAPITOLATO D’ONERI il richiamo all’azione disciplinare è l’art. 23 c. 7 D.Lgs. 276/03”.

RISPOSTA N. 2

Art. 12 – CAPITOLATO D’ONERI - **Provvedimenti disciplinari:** L’articolo è così sostituito “L’azione disciplinare, nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo, verrà esercitata dalla impresa fornitrice, come previsto dall’art. 23 del D.Lgs 276/2003.

QUESITO N. 3

“ART. 17 CAPITOLATO D’ONERI in caso di penali danni ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006 bisognerà rivalersi della cauzione definitiva in primis”.

RISPOSTA N. 3

L’art. 17 – CAPITOLATO D’ONERI - **Rifusione danni e spese:** l’articolo è confermato.

QUESITO N. 4

“ART. 19 CAPITOLATO D’ONERI si chiede la possibilità di redigere il contratto in scrittura privata da registrarsi in caso d’uso, si chiede di quantificare le spese contrattuali”.

RISPOSTA N. 4

L’art. 19 – CAPITOLATO D’ONERI - **Spese ed oneri contrattuali:** l’articolo è così sostituito: “Il contratto, redatto per scrittura privata, sarà registrato in caso d’uso ai sensi della parte II della tariffa di cui al D.P.R. 26.04.1986 n.131. Le spese di bollo e di registro saranno a carico dell’impresa aggiudicataria”.

QUESITO N. 5

“ART. 5 SCHEMA DI CONTRATTO

b) chiede di precisare che per formazione base s’intende quella generale pre-assuntiva.

c) l'adeguatezza deve valutarsi nel periodo di prova, si chiede di precisare.

d) primo e secondo paragrafo: si chiede di modificare come segue: nel caso d'interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore che costituisca giusta causa di recesso la società dovrà sostituire il lavoratore entro il termine di ... gg fermo restando l'obbligo dell'Azienda di rimborsare alla Società quanto dovuto al lavoratore in termini di legge e contratto sino a scadenza del contratto.

Qualora la società non provvedesse alla sostituzione nel termine suddetto, l'Azienda avrà la facoltà di richiedere eventualmente il risarcimento dei danni diretti subiti in conseguenza della mancata sostituzione nel termine concordato.

Terzo paragrafo: si chiede di precisare che la non adeguatezza deve essere rilevata nel periodo di prova.

f) si chiede di precisare che la sostituzione deve essere richiesta in fase di prova o per giusta causa.

g) si chiede di precisare che è comunque fatto salvo il diritto del somministratore, ai sensi dell'art. 21 i) D.Lgs. 276/2003, al rimborso delle somme da questi versate ai somministrati."

RISPOSTA N. 5

Art. 5 – SCHEMA DI CONTRATTO - **Obblighi dell'appaltatore:** la lettera b) è così sostituita: "alla formazione di base del lavoratore ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008".

Art. 5 – SCHEMA DI CONTRATTO - **Obblighi dell'appaltatore:** la lettera c) è confermata.

Art. 5 – SCHEMA DI CONTRATTO - **Obblighi dell'appaltatore:** la lettera d) è confermata.

Art. 5 – SCHEMA DI CONTRATTO - **Obblighi dell'appaltatore:** la lettera f) è confermata.

Art. 5 – SCHEMA DI CONTRATTO - **Obblighi dell'appaltatore:** la lettera g) è così sostituita: "Qualora sopravvenute esigenze aziendali comportassero la riduzione o la cessazione della prestazione lavorativa, l'Azienda si riserva la facoltà di ridurre o risolvere il contratto dandone preavviso scritto 3 (tre) giorni prima dell'effetto della riduzione/cessazione senza che la Società possa vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Azienda a titolo di compensi, danni od indennità. Pertanto, in tale ipotesi, ogni onere e rischio è da ritenersi a carico della Società. Ai sensi dell'art. 21, lett. i), del D.Lgs 276/2003, è fatto salvo il diritto dell'appaltatore al rimborso delle somme da questi versate ai somministrati".

QUESITO N. 6

"ART. 6 SCHEMA DI CONTRATTO si chiede di prevedere la sospensione per forza maggiore o per fatti non imputabili alla somministratrice e pertanto di eliminare la parola – in nessun caso –

Per quanto concerne - l'opportuna organizzazione – chiediamo di precisare cosa s'intenda poiché l'organizzazione del servizio è a carico dell'utilizzatore e lo stesso dovrà eliminare inconvenienti inerenti alla riduzione di attività in quanto il somministratore risponde esclusivamente alle richieste di personale fatte dall'utilizzatrice, in base alle sue esigenze. Il somministratore non può entrare nel merito dell'organizzazione della stazione appaltante. "

RISPOSTA N. 6

Art. 6 – SCHEMA DI CONTRATTO - **Sospensione del servizio:** l'articolo è confermato.

QUESITO N. 7

“ART. 9 SCHEMA DI CONTRATTO la clausola appare particolarmente generica, si chiede di esplicitare delle casistiche”.

RISPOSTA N. 7

Art. 9 – SCHEMA DI CONTRATTO - **Risoluzione di diritto:** l'articolo è confermato.

QUESITO N. 8

“ART. 14 SCHEMA DI CONTRATTO si ricorda che la responsabilità verso terzi è a carico dell'utilizzatore ex art. 26, D.Lgs. 276/2003. Si precisa che non possono essere accese polizze assicurative nella somministrazione (cfr. Funzione Pubblica 9/2007 art. 3 e ACVP 100/2012) La somministrazione non può manlevare AMTAB se non per inadempienze strettamente legate alla sua attività e dipendenti da un suo fatto”.

RISPOSTA N. 8

Art. 14 – SCHEMA DI CONTRATTO - **Responsabilità verso terzi:** l'articolo è così sostituito: “Le parti si danno reciprocamente atto che il prestatore di lavoro svolgerà i compiti assegnatigli nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'AMTAB S.p.A. la quale sarà, pertanto, l'esclusiva responsabile degli eventuali danni arrecati a persone e cose, anche di terzi, causati o anche subiti dalla stessa AMTAB S.p.A. durante lo svolgimento delle sue mansioni”.

QUESITO N. 9

“Art. 17 DISCIPLINARE DI GARA vi chiediamo di rivedere l'esclusione disposta dalla presente previsione, nel rispetto di quanto previsto in via generale, dal momento che la cessione del credito è ammessa e regolata dall'art. 117 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006).”.

RISPOSTA N. 9

Art. 17 - DISCIPLINARE DI GARA - **Incedibilità dei crediti e divieto di cessione del contratto:** L'articolo è confermato.

QUESITO N. 10

“Art. 5 CAPITOLATO D'ONERI le lettere g) ed h) si limitano a prevedere, rispettivamente che tutti i lavoratori, per quanto attiene gli accertamenti sanitari di cui al D.Lgs. 81/2008, saranno sottoposti al parere del medico competente per l'idoneità alle mansioni loro assegnate e i lavoratori da adibire a mansioni inerenti la sicurezza dell'esercizio (personale viaggiante) dovranno superare la visita di idoneità presso il centro medico F.S. di Bari alla quale saranno inviati dall'AMTAB S.p.A. ai sensi del D.M. 88/1999”.

Per quanto riguarda tale disposizione vi chiediamo di precisare a quale tipologia di visite mediche si fa riferimento nel Csa e soprattutto a carico di chi sono posti i relativi costi.

Infatti, in virtù di quanto espressamente previsto sia dal D.Lgs. 276/2003 art. 23 che dall'art. 3 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, a carico del somministratore vi sono solamente le visite mediche preassuntive di idoneità generica alla mansione, mentre a carico dell'utilizzatore vi è invece l'obbligo di adottare le specifiche misure di tutela e di protezione previste dalla normativa in vigore, qualora questa preveda l'obbligo di sorveglianza sanitaria ovvero comporti rischi specifici e a sottoporre i lavoratori alle visite mediche preassuntive e periodiche.

RISPOSTA N. 10

Art. 5 – CAPITOLATO D'ONERI - **Modalità di espletamento del servizio:** la lettera g) è così sostituita: tutti i lavoratori, per quanto attiene gli accertamenti sanitari di cui al D. Lgs. 81/2008, saranno sottoposti al parere del medico competente per l'idoneità alle mansioni loro assegnate i cui oneri sono a carico dell'AMTAB S.p.A.

Art. 5 – CAPITOLATO D'ONERI - **Modalità di espletamento del servizio:** la lettera h) è così sostituita: i lavoratori da adibire a mansioni inerenti la sicurezza dell'esercizio (personale viaggiante) dovranno superare la visita di idoneità presso il centro medico F.S. di Bari alla quale saranno inviati dall'AMTAB S.p.A. ai sensi del D.M. 88/1999. Gli oneri relativi alla visita medica sono a carico dell'AMTAB S.p.A. a meno che non trattasi di lavoratori che vengono sostituiti direttamente dalla ditta aggiudicataria del servizio senza la preventiva autorizzazione della stessa AMTAB.

QUESITO N. 11

“Art. 14 CAPITOLATO D'ONERI ferma restando l'indiscussa facoltà di recesso spettante alla stazione appaltante, qualora vi sia un superiore interesse pubblico, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti nei confronti dei lavori somministrati, fino alla scadenza dei singoli contratti di lavoro, come previsto dal CCNL delle ApL e dal D.Lgs. 276/2003.

Stesse considerazioni valgono anche per l'art. 5 lett. g) della bozza di contratto.

RISPOSTA N. 11

Art. 14 – CAPITOLATO D'ONERI - **Recesso dal contratto:** L'articolo è confermato.

Art. 5 – SCHEMA DI CONTRATTO - **Obblighi dell'appaltatore:** la lettera g) è così sostituita: “Qualora sopravvenute esigenze aziendali comportassero la riduzione o la cessazione della prestazione lavorativa, l'Azienda si riserva la facoltà di ridurre o risolvere il contratto dandone preavviso scritto 3 (tre) giorni prima dell'effetto della riduzione/cessazione senza che la Società possa vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Azienda a titolo di compensi, danni od indennità. Pertanto, in tale ipotesi, ogni onere e rischio è da ritenersi a carico della Società. Ai sensi dell'art. 21, lett. i), del D.Lgs 276/2003, è fatto salvo il diritto dell'appaltatore al rimborso delle somme da questi versate ai somministrati”.

QUESITO N. 12

“Art. 6 SCHEMA DI CONTRATTO lo schema di contratto allegato alla documentazione di gara prevede che in nessun caso potrà essere ammessa la sospensione del servizio ed il prolungamento dei tempi richiesti per la somministrazione e ciò anche in caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi da parte dell'AMTAB, nonché nei periodi di festivi nei quali la Ditta dovrà assicurare

una opportuna organizzazione atta ad eliminare ogni inconveniente relativo alla riduzione di attività.

Rilevanti perplessità riguardano il riferimento ai periodi festivi ed alla opportuna organizzazione, i quali, non possono certo riferirsi alla ApL ma sempre e solo all'utilizzatore, cui compete il potere direttivo e di controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 276/2003.

Il contratto di somministrazione di lavoro si contraddistingue proprio per questo suo configurarsi come semplice obbligo di dare, ormai consolidato nella giurisprudenza e nella prassi, distinguendosi in ciò dal ben diverso istituto dell'appalto tradizionale o c.d. genuino disciplinato dal Codice Civile agli artt. 1665 e ss.

Nell'appalto infatti la prestazione oggetto dell'accordo si concretizza in un fare, in cui l'appaltatore fornisce al committente un'opera o un servizio, da realizzare tramite la propria organizzazione di uomini e mezzi, assumendosi il rischio d'impresa. Ed è l'art. 29 del Decreto 276 che, nel ribadire che si tratta di un istituto giuridico sostanzialmente difforme dal contratto di appalto di cui all'art. 1665 c.c., stabilisce espressamente che il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione all'esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

Qualora, pertanto, venissero meno le prerogative dell'utilizzatore si configurerebbe un'ipotesi, non consentita, di interposizione di manodopera tale da integrare gli estremi della somministrazione irregolare o fraudolenta.

RISPOSTA N. 12

Art. 6 – SCHEMA DI CONTRATTO - Sospensione del servizio: l'articolo è confermato.

QUESITO N. 13

“Art. 14 SCHEMA DI CONTRATTO relativamente a tale previsione chiediamo alla stazione appaltante di volerne chiarire la portata prescrittiva, precisando se la stessa si rivolga ai dipendenti diretti della ApL eventualmente impiegati nella gestione della presente commessa o, piuttosto, al personale somministrato presso l'AMTAB S.p.A.

In quest'ultimo caso, infatti, le previsioni di gara sembrerebbero ricondurre erroneamente l'attività di somministrazione alla disciplina generale in materia genuino di cui all'art. 1655 del Codice Civile, ed ignorare del tutto, invece, la particolare e distinta natura contrattuale della somministrazione di lavoro a tempo determinato, dettata dal D.Lgs. 276/2003, cui abbiamo già precedentemente accennato.

L'articolo 26 del Decreto 276, per quanto attiene la responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore somministrato, prevede infatti espressamente che la responsabilità civile sia in capo al solo utilizzatore in quanto unico soggetto che effettivamente si avvale della prestazione del lavoratore e pertanto quale datore di lavoro sostanziale, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 2043 del c.c.



Tutto quanto sopra è stato ulteriormente riconosciuto anche dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007 (articolo 3), la quale, oltre a ribadire tale principio, di conseguenza esclude anche la possibilità di richiedere la stipula di polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione.

In senso conforme si è poi più volte espressa anche la stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, da ultimo nella Deliberazione n. 100 del 2012.

Occorre infine tener presente che la stazione appaltante è comunque garantita, rispetto ad eventuali irregolarità od inadempimenti nell'esecuzione del servizio, dalla prestazione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva, in conformità a quanto previsto dall'art.113 del D.Lgs. 163/2006.

RISPOSTA N. 13

Art. 14 – SCHEMA DI CONTRATTO - **Responsabilità verso terzi:** l'articolo è così sostituito: “Le parti si danno reciprocamente atto che il prestatore di lavoro svolgerà i compiti assegnatigli nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'AMTAB S.p.A. la quale sarà, pertanto, l'esclusiva responsabile degli eventuali danni arrecati a persone e cose, anche di terzi, causati o anche subiti dalla stessa AMTAB S.p.A. durante lo svolgimento delle sue mansioni”.

Il R.U.P.
Il Direttore Generale
Ing. Francesco Lucibello